



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Prot. Uscita del 02/10/2018

nr. 0008052

Classifica l.6.4.Fasc. 59 - 2012
1-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Marco Tedde
On. Alessandra Zedda
On. Stefano Coinu
On. Giuseppe Fasolino
On. Antonello Peru
On. Edoardo Tocco
On. Stefano Tunis
- Gruppo Forza Italia Sardegna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1592/A sulle gravi difficoltà in cui versa la società che controlla l'impresa aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione del nuovo ospedale civile a S. Gavino Monreale. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.5289/gab del 1° ottobre 2018 inviata dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

Regione Autonoma della Sardegna

Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Prot. Entrata del 01/10/2018

nr. 0007984

Classifica I.8.4.Fasc. 59 - 2012
1-00-00



PRC



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6668
6588

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot. 5289/4AG

Cagliari 1.10.2018

Alla Presidenza della Giunta regionale

Ufficio di Gabinetto

SEDE

Oggetto: Trasmissione elementi di risposta interrogazione n. 1592/A.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette la nota del Direttore Generale dell'ATS prot. n. 294173 del 14.09.2018 contenente elementi utili di risposta.

Cordiali saluti.

Capo di Gabinetto
Alessio Schirru

Prot. n° PG 294173
del 14/09/2018

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato Regionale Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale
san.dgsan@pic.regione.sardegna.it

Via Roma, 223
09123 Cagliari (CA)

Trasmissione via PEC

OGGETTO: CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. INTERROGAZIONE N. 1592/A (TEDDE – ZEDDA ALESSANDRA – COINU – CONTU – FASOLINO - PERU – TOCCO – TUNIS) CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA SULLE GRAVI DIFFICOLTÀ IN CUI VERSA LA SOCIETÀ CHE CONTROLLA L'IMPRESA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE CIVILE S. GAVINO MONREALE

RISCONTRO NOTA RAS VS PROT N. 21349 DEL 06/09/2018

In relazione all'interrogazione n. 1592/A, presentata in Consiglio Regionale, si forniscono le seguenti delucidazioni.

In una fattispecie del tutto analoga a quella richiamata nella interrogazione di cui in oggetto veniva richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione dalla Stazione Appaltante interessata di fornire indicazioni interpretative circa l'incidenza sul futuro rapporto contrattuale con la società mandataria del RTI aggiudicatario – INSO Sistemi per le infrastrutture sociali S.p.a. – della richiesta di concordato preventiva avanzata dalla società che detiene il 99% del capitale societario della INSO S.p.a. (Società Italiana per Condotte d'Acqua – Condotte S.p.a.).

Alla sopra esposta istanza, l'ANAC, con la comunicazione prot. n. 28671 del 30/03/2018 (documento che si allega alla presente nota), rappresentava che, qualora l'impresa controllata non dichiarasse una crisi d'impresa e dunque debba dichiararsi in buono stato, la stessa non è automaticamente assoggettabile alle procedure fallimentari che colpiscono altra impresa del gruppo o comunque in collegamento con la prima; così escludendo categoricamente che la crisi aziendale della controllante possa avere un effetto automatico sulla posizione della controllata in relazione all'appalto aggiudicato a quest'ultima.

Con riferimento all'appalto per la realizzazione del Nuovo Ospedale Civile di San Gavino Monreale, sarà cura dell'ATS, attraverso gli uffici a ciò preposti, garantire la puntuale ed attenta verifica del permanere dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia in capo alla INSO


S.p.a., ciò nel rispetto delle modalità e delle tempistiche ivi previste, in particolare prima di procedere alla sottoscrizione del contratto d'appalto.

Tanto si doveva in riscontro all'interrogazione di cui in oggetto.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Fulvio Moirano)





Autorità Nazionale Anticorruzione
Prot. Uscita del 30/03/2018

Numero: 0028671

Ufficio: SG - UVS Ufficio Vigilanza Collaborativa *Presidenza Speciali*

Autorità Nazionale Anticorruzione

Al Presidente
della Regione Toscana
Dott. Enrico Rossi
regionetoscana@postacert.toscana.it

Al Direttore
del Dipartimento Area Tecnica
Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana
Ing. Rinaldo Giambastini
aoup.dat@postacert.toscana.it

e.p.c.

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana
Dott. Carlo Rinaldo Tomassini
aoup.dat@postacert.toscana.it

Al Direttore Amministrativo
Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana
Dott. Carlo Milli
aoup.dat@postacert.toscana.it

Al RUP
Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana
Ing. Rinaldo Giambastiani
aoup.dat@postacert.toscana.it

Oggetto: Protocollo di Vigilanza Collaborativa con la Regione Toscana - Gara di appalto per la realizzazione del Nuovo Santa Chiara in Cisanello - Pisa. Nota in ingresso ANAC prot. 18597 del 28.2.2018. FASC. 3364/2016.

Con riferimento alla Vostra nota in oggetto, con la quale viene chiesto all'Autorità di fornire indicazioni interpretative circa l'incidenza sul futuro rapporto contrattuale con la società mandataria del RTI aggiudicatario - INSO Sistemi per le infrastrutture sociali S.p.A. - della richiesta di concordato preventivo avanzata dalla società che detiene il 99% del capitale societario della INSO S.p.A. (Società Italiana per Condotte d'Acqua – Condotte S.p.A.), si rappresenta quanto segue.

Le questioni da considerare in relazione al parere richiesto attengono a due profili. In primo luogo è opportuno definire se la crisi aziendale della controllante abbia un effetto automatico sulla posizione della controllata, rispetto all'appalto a quest'ultima aggiudicato, e quale.

In secondo luogo, ove si ammettesse una qualche rilevanza automatica della crisi aziendale della controllante sulla controllata, si renderebbe necessario capire a quale fattispecie sia riconducibile la domanda proposta al Tribunale fallimentare, in modo da valutare se la stessa possa costituire causa ostativa all'aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016, ovvero se rientri nella diversa fattispecie di cui all'art. 161, comma 6, L.F.

In ordine alla prima questione è opportuno rammentare che la Legge Fallimentare non contiene previsioni che possono essere direttamente richiamate in questa sede e, peraltro, solo di recente la Legge Delega n. 155/2017, art. 3, reca indicazioni per l'introduzione dell'istituto del gruppo di imprese nell'ambito della disciplina della crisi di impresa. Ciò evidentemente tende a colmare una lacuna normativa per tutti quei casi nei quali siano più di una le imprese in crisi appartenenti al medesimo gruppo, tendendo a consentire, tra l'altro, il deposito di un unico ricorso per accedere ad una delle procedure della crisi d'impresa. Le nuove previsioni di legge, tuttavia, si basano su un presupposto necessario, ossia quello che le imprese collegate dichiarino di essere in crisi. Nel caso in esame, per contro, questo requisito non sussiste, ravvisandosi, invece, l'esatto opposto, ossia che l'impresa controllata allo stato non ha dichiarato una crisi d'impresa ed è dunque da considerarsi in buono stato. Argomentando *a contrario* sulla base dei principi di recente introdotti dalla Legge Delega si può ritenere che se per estendere gli effetti di un'unica procedura fallimentare ad imprese appartenenti al medesimo gruppo è necessario che le stesse preventivamente si attivino, secondo le modalità di legge, per dichiarare ciascuna il proprio stato di crisi, è giocoforza desumere che laddove lo stato di crisi non venga dichiarato da un'impresa la stessa non sia in alcun modo automaticamente assoggettabile alle procedure fallimentari che colpiscono altra impresa del gruppo o comunque in collegamento con la prima.

Oltre a quanto sopra deve ulteriormente rilevarsi che, come è noto, le cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 sono tassative e, come tali, insuscettibili di interpretazione estensiva. Pertanto, in assenza di un'espressa previsione di legge non può ammettersi l'esclusione dalla gara e/o dalla stipulazione del contratto di un'impresa che non versi – lei direttamente – nelle fattispecie di cui alla richiamata norma.

Nel caso di specie, alla luce di quanto riferito dalla stazione appaltante, la INSO Sistemi per le infrastrutture sociali S.p.A. non risulta in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b d.lgs. 50/2016).

A ciò si aggiunge – con specifico riferimento alla seconda questione in premessa evidenziata – che si apprende dalla stazione appaltante che la controllante di INSO Sistemi per le infrastrutture sociali S.p.A. (Condotte S.p.A.) ha presentato istanza di ammissione a concordato preventivo e con decreto del Tribunale di Roma vi è stata ammessa con riserva e con termine di 120 giorni per la presentazione di una proposta *definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione di debiti*. Tale termine non è ancora decorso e verrà in scadenza il 18.5.2018.

Il citato Decreto assegna il suddetto termine ai sensi dell'art. 161, commi 6 e 8 L.F. e pertanto può ritenersi che la Condotte S.p.A. si trovi in una situazione di c.d. "concordato in bianco". Tale situazione, come è noto, non esclude, alla luce di una interpretazione sistematica, che l'impresa sia autorizzata a partecipare ad appalti pubblici e che la stessa mantenga la qualificazione posseduta (si veda al riguardo la Determinazione dell'Autorità n.3/2014 e la giurisprudenza, CdS Sez. IV, Sent. 3344 del 3.7.2014; CdS Sez. VI, Sent. 426 del 3.2.2016). Se questo fosse il caso è evidente che, fermo tutto quanto osservato in relazione al primo aspetto, a maggior ragione la situazione di Condotte S.p.A. non potrebbe in alcun modo incidere negativamente sulla legittimazione della INSO Sistemi per le infrastrutture sociali S.p.A. a stipulare il contratto d'appalto.

In ultimo si rammenta, per il caso in cui, contrariamente quanto allo stato sia possibile ipotizzare, le vicende fallimentari di Condotte S.p.A. dovessero in futuro estendersi anche alla INSO Sistemi per le infrastrutture sociali S.p.A. che il Codice dei contratti fornisce specifiche e puntuali indicazioni che dovranno essere tenute in considerazione dalla stazione appaltante.

Il riferimento è al disposto dell'art. 48, comma 17 che dispone "*in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero [...] in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 [...] la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.*

Ciò fermo restando che nel caso venisse invece avviata una procedura di concordato c.d. in bianco questa, al pari del concordato con continuità aziendale (al quale tende) non sarebbe comunque ostativa all'attività della società nel contesto dell'appalto in esame, alla luce di quanto chiarito dall'Autorità nella sopra richiamata Deliberazione n. 3/2014.

Raffaella Cantone

